

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XXIV
n. 37

RISOLUZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

d'iniziativa del senatore
GARAVAGLIA

approvata il 18 febbraio 2026

*ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, a conclusione della proposta di
risoluzione n. 7-00034 sull'attuazione del principio di favor per la continuità aziendale nei
processi di risanamento delle imprese*

La Commissione,

premesso che:

il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da piccole e medie imprese (PMI) che, nonostante *performance* operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, disciplina l'esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva;

l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di « non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento » non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa;

tale interpretazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa;

il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – CCII) promuove, agli articoli 64-*bis* e 84, il principio del *favor* per la continuità aziendale, incentivando la salvaguardia dei complessi produttivi anche in presenza di insolvenza reversibile;

esiste un evidente sfasamento normativo tra il CCII, che spinge all'utilizzo delle risorse interne per il rilancio, e la normativa fiscale, che blocca l'immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;

gli strumenti di premialità legati agli indici sintetici di affidabilità, i cosiddetti ISA (articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), pur innalzando le soglie di esonero fino a 70.000 euro per il biennio 2025-2026, risultano insufficienti a tutelare le imprese con crediti IVA di rilevante entità impegnate in solidi percorsi di recupero produttivo;

considerato che:

è necessario valorizzare una visione « dinamica » della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della

tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto;

lo strumento del visto di conformità, unito a una relazione certificata di un professionista indipendente, può costituire un presidio idoneo a garantire l'erario senza gravare le imprese di oneri fideiussori inesigibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di *favor* per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-*bis* e 84 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

2) a valutare la possibilità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che la valutazione della « solidità » ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma possa considerare altri indicatori di continuità quali ad esempio:

a) un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente;

b) un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera;

c) una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito;

3) a prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

